



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI BELLUNO  
Sezione lavoro

sent. n° 35/14

Il Giudice di Belluno, sezione per le controversie di lavoro,

cont. n° 330/13

dott. ssa [redacted]

cron. n° 203/14

nella controversia iscritta al n. 330 /13 del ruolo generale promossa da

[redacted]  
rappresentata e difesa dagli Avv. [redacted] [redacted]  
con domicilio presso il medesimo – ATTORE

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t.  
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t.  
Ragioneria Territoriale dello Stato di Belluno in persona del legale rappresentante p.t.  
ha pronunciato la seguente

ai sensi dell'art. 429 c.p.c.;

SENTENZA

OGGETTO:  
RETRIBUZIONE

MOTIVAZIONE

Con ricorso depositato il 30.10.13 la ricorrente chiedeva che, previa ove occorra la rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità di cui all'art. 1 co. 44 e 45 legge n. 228 / 12 per violazione degli artt. 3,36,39,42,117 Cost., venisse accertato e dichiarato il diritto della ricorrente per le funzioni superiori svolte come dsга e per tutti i titoli di cui al ricorso alla indennità di funzione superiore nella misura di € 5.377,04 per l'anno scolastico 2011-2012 o alla somma anche maggiore accertata in corso di causa con la conseguente condanna delle amministrazioni

5  
2014

convenute al pagamento delle differenze retributive non corrisposte di €1.380,34 o della somma maggiore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si costituiva in giudizio il M.I.U.R. chiedendo che tutte le domande proposte venissero respinte, compresa la richiesta di rimessione della questione di costituzionalità alla Corte Costituzionale perché irrilevanti, inammissibili ed infondate, che nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte ricorrente, venisse dichiarato che non spettava il cumulo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, cumulo vietato da specifica normativa in tema di pubblico impiego ( DM 1.9.98 Min. Tesoro ).

Si costituivano in giudizio il M.E.F. e la Ragioneria dello Stato chiedendo che in via pregiudiziale venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva del M.E.F. e nel merito che il ricorso venisse respinto perché infondato.

La causa veniva istruita attraverso produzioni documentali e, depositate note difensive, veniva discussa all'odierna udienza.

Va preliminarmente rilevato che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del M.E.F. è fondata, operando la Ragioneria Territoriale dello Stato in veste di ordinatore secondario della spesa.

Va rilevato inoltre che è incontestata la irrilevanza della questione di costituzionalità prospettata da parte ricorrente, posto che, come osservato da parte convenuta, la domanda della ricorrente riguarda l'anno scolastico precedente l'entrata in vigore della legge n. 228 / 12.

*Done*

Nel merito deve rilevarsi che l'art. 69 CCNL 1995 comparto scuola prevede:

“ Al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d'istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all'assistente amministrativo, che sostituisce il Direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento “.

Come rilevato nella sentenza n. 172 / 14 in data 20.2.14 del Giudice del lavoro di Bergamo, relativa ad analoga fattispecie, “ il CCNL del 1995 determina la misura dell'indennità delle funzioni superiori nel differenziale fra livelli iniziali di inquadramento e cioè fra il livello di inquadramento posseduto dal sostituto e quello in cui rientrerebbe astrattamente la figura professionale oggetto dell'incarico di supplenza “ e “ per livello di inquadramento iniziale non può che intendersi il profilo professionale, secondo il CCNL 1995, poi denominato in seguito alle successive modifiche contrattuali, qualifica professionale, che afferisce ad una medesima area “.

Avuto riguardo alla previsione di cui al citato art. 69, non può pertanto tenersi conto nella determinazione del citato differenziale delle ulteriori voci che compongono il trattamento accessorio, quali gli emolumenti relativi alle posizioni economiche.

Come osservato nella citata sentenza n. 172 / 14, non può obiettarsi che “ quando fu stipulato il CCNL 1995 le posizioni non esistevano: ed infatti all'epoca erano previsti compensi per incarichi, posizioni ed attività aggiuntive, nonché per la qualità

*Handwritten signature*

della prestazione ( artt. 71,72, 77 ) i quali erano classificati come componenti del trattamento accessorio e non di quello fondamentale ( art. 63 ) “.

Con riguardo alla duplicazione dei compensi che secondo il MIUR si verificherebbe nell'ipotesi della determinazione della indennità di funzioni superiori sulla base dei due livelli iniziali di inquadramento, come rilevato nella citata sentenza n. 172 / 14 del Giudice del lavoro di Bergamo, “ dalla lettura della sequenza contrattuale del 2007, emerge chiaramente che le parti sociali avevano ben presente l'eventualità che un assistente amministrativo fosse chiamato a supplire all'assenza del DSGA ( prevedendo l'obbligo di sostituzione per la seconda posizione e la semplice facoltà per la prima, in caso di vacanza del relativo posto ) e tuttavia nulla hanno previsto in tema di assorbibilità dei rispettivi emolumenti, sicchè deve ritenersi che abbiano inteso mantenere il diritto a percepire l'indennità per funzioni superiori in misura integrale a prescindere dall'attribuzione del compenso per le posizioni di cui all'art. 50 “.

In accoglimento del ricorso, va accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla indennità di funzione superiore nella misura di € 5.377,04 per l'anno scolastico 2011-2012 ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca va condannato al pagamento delle differenze retributive non corrisposte di € 1.380, 34, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Belluno in funzione di Giudice del Lavoro,

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattese,

1. dichiara il difetto di legittimazione passiva del M.E.F. e della Ragioneria dello Stato di Belluno;
2. accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla indennità di funzione superiore nella misura di € 5.377,04 per l'anno scolastico 2011-2012 e condanna il M.I.U.R. al pagamento delle differenze retributive non corrisposte di € 1.380,34, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;
3. condanna il MIUR alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in € 750,00, oltre IVA e CPA.

Belluno, 21.3.14

Il Giudice

Funzionario Giudiziario  
Antonio Cuscia



Depositato nella cancelleria del Tribunale  
di Belluno il ..... 21/3/2014

IL  
Furzionario Giudiziario  
Antonio Cuscia

